



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Approvato con Deliberazione consiliare 11/4/1991, n. 76;

Modificato con:

- Deliberazione consiliare 13/3/2017, n. 18;

- Deliberazione consiliare 22/11/2021, n. 44.

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenza, destinatari, durata e criteri

Art. 3 Competenza delle Circoscrizioni

CAPO II

BENEFICI CONCESSI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4 Destinatari e criteri

Art. 5 Benefici per manifestazioni organizzate da persone, enti ed associazioni

Art. 6 Contributi ad associazioni sportive

Art. 7 Concessione gratuita dei beni comunali

Art. 8 Contributi ad enti ed associazioni assistenziali

Art. 9 Contributi ad Enti ed Associazioni religiosi

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 10 Destinatari

Art. 11 Contributi finanziari ai Consigli di Circolo

Art. 12 Contributi finanziari ai Consigli di Istituto

Art. 13 Contributi finanziari alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie senza fini di lucro (*Modificato con D.C.C. 44/2021*)

Art. 14 Contributi finanziari per alunni disabili

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 15 Interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno *(Abrogato con D.C.C. 18/2017)*

Art. 16 Interventi per ricovero di soggetti in condizione di bisogno *(Abrogato con D.C.C. 18/2017)*

Art. 17 Partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti *(Abrogato con D.C.C. 18/2017)*

Art. 18 Contabilità contributi erogati ad enti ed associazioni non pubblici

Art. 19 Controllo degli atti adottati

Art. 20 Norma transitoria

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 2 Competenza, destinatari, durata e criteri

- 2.1** I destinatari dei benefici previsti dall'art. 1 sono prescelti dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei requisiti soggetti previsti dalle norme vigenti in materia tributaria e tariffaria, nonché nel rispetto delle norme vigenti per l'uso dei beni pubblici, fra i soggetti residenti o aventi la sede legale ed operativa nel Comune di Como, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 L.R. 7/1/1986, n. 1.
- 2.2** I benefici stessi possono essere concessi anche a soggetti diversi da quelli previsti dal primo comma purché l'attività svolta risulti di particolare interesse per la popolazione residente e/o per la promozione dell'immagine della città.
- 2.3** I benefici a carattere continuativo possono avere durata non superiore ad un anno. L'eventuale reiterazione deve essere autorizzata con provvedimento formale.

Art. 3 Competenza delle Circoscrizioni

- 3.1** Le Circoscrizioni sono soggette alle norme di cui al presente Regolamento.
- 3.2** I benefici di cui all'art. 1, rappresentanti da contributi finanziari, possono essere deliberati anche dalle Circoscrizioni nei limiti delle competenze fissate dal relativo Regolamento e comunque entro l'ambito degli stanziamenti nel bilancio comunale.

CAPO II

BENEFICI CONCESSI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art. 4 Destinatari e criteri

- 4.1** La concessione dei benefici ad enti ed associazioni può essere di natura ordinaria e straordinaria.
- 4.2** I benefici ordinari possono essere concessi per l'attività istituzionale quale risulta dallo statuto, dal bilancio preventivo annuale o dal programma annuale deliberato dagli organi competenti, che gli

interessati devono presentare al Comune, unitamente all'atto costitutivo o altri atti idonei a dimostrare la natura giuridica e gli scopi, entro il 30 giugno.

- 4.3** Nel bilancio e nel programma devono essere evidenziati, in particolare, eventuali contributi provenienti da altre fonti.
- 4.4** I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati a fronte di rendiconto delle attività svolte, nel quale devono essere evidenziati anche i contributi previsti dal comma precedente, che comporteranno la rideterminazione del contributo comunale nel caso i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma.
- 4.5** I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone a sostegno di singole iniziative tese alla realizzazione di progetti coincidenti con le finalità perseguite dal Comune o interessanti le finalità stesse.

Art. 5 Benefici per manifestazioni organizzate da persone, enti ed associazioni

- 5.1** Possono essere concessi contributi (sussidi, sovvenzioni, ausili finanziari ed attribuzioni di benefici economici) ad enti, associazioni e persone, le cui finalità rispondano ai principi sanciti dalla Costituzione e dai patti internazionali sottoscritti dal Governo Italiano.
I beneficiari devono avere sede nel territorio del Comune e/o ivi operare con iniziative senza scopo di lucro, a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, storica, religiosa, ricreativa, artistica, sportiva, ambientale, di promozione dell'immagine della Città di Como e dell'economia locale, nonché con iniziative tendenti a valorizzare gli ideali della Resistenza e ad esaltare i valori della pace dell'unità europea, coerentemente col ruolo della nostra Città "messaggera di pace".
- 5.2** Le domande di erogazione dei contributi devono contenere la dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi perseguiti ed essere presentate almeno 60 giorni prima della data di effettuazione, corredate dal preventivo analitico.
- 5.3** In caso di più richieste, le medesime vengono graduate tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione culturale, artistica, turistica, sportiva e sociale in armonia con i programmi già predisposti dall'Amministrazione Comunale.
- 5.4** Il contributo può essere concesso nella misura massima del 50% del costo della manifestazione, risultante dal relativo rendiconto, tenuto conto anche delle entrate.

Art. 6 Contributi ad associazioni sportive

- 6.1** Alle società sportive a carattere dilettantistico, operanti nel settore giovanile sul territorio comunale, possono essere erogati contributi per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.
- 6.2** La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata al termine della stagione sportiva, sulla scorta di apposita domanda pervenuta entro il 30 giugno di ciascun anno con le modalità previste dal precedente articolo 4.
- 6.3** I contributi sono erogati tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero complessivo degli atleti praticanti;
- b) numero degli atleti appartenenti al settore “giovanissimi”;
- c) numero delle specialità sportive praticate;
- d) numero delle gare e delle attività di allenamento svolte e documentate.

6.4 Le attività rivolte al recupero e/o reinserimento sociale degli handicappati sono considerate di carattere prioritario.

6.5 Le società che usufruiscono in via esclusiva di impianti sportivi comunali in regime di concessione o ad altro titolo sono escluse dall’assegnazione di contributi relativamente alle attività svolte negli impianti stessi.

Art. 7 Concessione gratuita dei beni comunali

7.1 I beni comunali (strutture, spazi e beni mobili) possono essere concessi in uso gratuito, salva disponibilità, per l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni e delle iniziative indicate nell’art. 5.

7.2 La gratuità può comprendere anche l’onere per spese di gestione degli spazi e delle strutture (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia) nonché per la manodopera necessaria per l’utilizzo di beni mobili.

7.3 In caso di più richieste, le stesse vengono graduate secondo quanto indicato nell’art. 5, 3° comma.

Art. 8 Contributi ad enti ed associazioni assistenziali

8.1 Agli enti pubblici e privati, alle associazioni – anche di volontariato – e comunque ai soggetti previsti dal D.P.R. 9/10/1990 n. 309, dalla L.R. 7/1/1986. N. 1 e dal P.S.A., in conformità alle rispettive normative, operanti sul territorio comunale, possono essere erogati contributi per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

8.2 La ripartizione dei fondi disponibili è effettuata con provvedimenti della Giunta Comunale, su istanza degli interessati, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 4 e dall’ultimo comma del presente articolo.

8.3 I contributi sono erogati tenuto conto della categoria i soggetti destinatari dell’attività del richiedente (anziani, minori, handicappati, indigenti, tossicodipendenti, carcerati, extracomunitari, ecc.) e della tipologia degli interventi effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento, ecc.).

8.4 L’erogazione di contributi ordinari per gli asili nido non comunali è subordinata al convenzionamento della gestione con criteri analoghi a quelli previsti per le scuole materne non statali di cui al successivo art. 13.

Art. 9 Contributi ad Enti ed Associazioni religiosi

9.1 Possono essere erogati contributi per favorire l'espressione di ogni manifestazione religiosa nell'ambito del territorio comunale.

9.2 L'erogazione dei contributi è finalizzata a promuovere la costruzione e la conservazione di luoghi aperti al culto ed annesse strutture anche di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile;

9.3 I contributi stessi sono erogati tenendo conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza delle iniziative intraprese dagli organismi religiosi;

b) entità degli oneri finanziari necessari per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, e loro accessori e pertinenze.

CAPO III

BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Art. 10 Destinatari

Nel settore scolastico possono essere erogati contributi ordinari e straordinari ai Consigli di Circolo, ai Consigli d'Istituto delle scuole medie inferiori e superiori, statali e non statali, alle scuole materne ed elementari non statali, alle famiglie di alunni disabili frequentanti la scuola materna, la scuola dell'obbligo, i corsi professionali, la scuola media superiore ed i corsi universitari.

Art. 11 Contributi finanziari ai Consigli di Circolo

11.1 I contributi ai Consigli di Circolo, previsti dalla normativa statale, possono essere erogati con una quota fissa, uguale per tutti, ad integrazione dei fondi ministeriali per il funzionamento degli organi collegiali e delle Direzioni Didattiche, oltre ad una quota rapportata al numero delle classi di scuola elementare funzionanti in ciascun Circolo, con un minimo per plesso, finalizzati all'acquisto di sussidi didattici.

11.2 Ai medesimi Consigli di Circolo possono essere erogati contributi per l'acquisto di materiali didattici alternativi ai libri di testo delle scuole elementari ai sensi dell'art. 5 Legge 4/8/1977 n. 517 e degli artt. 2 e 3 D.P.R. 31/5/1974 n. 419.

L'importo non può essere superiore al prezzo complessivo dei libri stessi.

11.3 La gestione dei contributi previsti dal presente articolo compete ai Consigli di Circolo con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 12 Contributi finanziari ai Consigli d'Istituto

- 12.1** I contributi ai Consigli d'Istituto delle scuole medie inferiori, statali e non statali possono essere erogati per l'assegnazione di buoni – libro agli studenti residenti nel Comune di Como con reddito annuo familiare pro-capite non superiore a € 5.500.000.= (imponibile ai fini fiscali), accertato dai Consigli stessi, che sarà aggiornato annualmente in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.
- 12.2** L'importo dei buoni non può essere superiore al costo complessivo dei libri di testo previsti per la classe di appartenenza del beneficiario che dovrà dimostrare di averli effettivamente acquistati e di esserne in possesso per l'intera durata dell'anno scolastico.
- 12.3** Ai medesimi Consigli d'Istituto possono essere erogati contributi anche per l'acquisto di materiali didattici di uso collettivo, d'importo rapportato agli alunni frequentanti, esclusi i non residenti del Comune di Como, oltre a una quota fissa per ciascuna scuola o relativa sezione distaccata.
- 12.4** La gestione dei contributi previsti dal presente articolo compete ai Consigli d'Istituto nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi, con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 13 Contributi finanziari alle scuole dell'infanzia e primarie paritarie senza fini di lucro

(commi 1 e 3 modificati con D.C.C. 44/2021)

- 13.1** Alle scuole dell'infanzia paritarie senza fini di lucro possono essere erogati contributi ordinari secondo i seguenti criteri di suddivisione delle risorse finanziarie disponibili:

- a) 0,50 % per ogni alunno disabile residente e frequentante

Il fondo che residua a seguito dell'erogazione in esecuzione del criterio di cui al punto a) è ripartito come segue:

- b) 80% per le sezioni funzionanti composte da un numero di alunni residenti e frequentanti non superiore a 27 e non inferiore a 9;
- c) il restante 20% da suddividere come di seguito dettagliato e da ripartire secondo il numero delle sezioni:
- 90% per i servizi di prescuola-doposcuola, con orario dalle 7.30 alle 17.30. Alle scuole con orario prolungato e retta sotto la media il contributo sarà maggiorato dell'1,25 %;
 - 10% in favore di scuole ubicate in zone decentrate con distanza da scuole dell'infanzia statali di almeno km 1,5

e alle seguenti condizioni:

annualmente ogni Scuola paritaria, dovrà trasmettere entro il mese di ottobre:

- 1) il rendiconto dell'esercizio precedente, dal quale deve risultare l'utilizzo dei contributi comunali e la ricezione di eventuali altri contributi;

I seguenti dati, relativi all'anno scolastico concluso:

- 2) elenco degli alunni residenti e frequentanti, con indicazione del numero di bambini disabili e di sezioni;
- 3) orario scolastico compresi pre e doposcuola;
- 4) rette a carico della famiglia.

L'Amministrazione, ricevuta la documentazione, procederà all'erogazione del contributo per l'anno scolastico precedente che sarà liquidato in applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) e secondo le risorse disponibili;

L'inadempimento agli obblighi di trasmissione della prescritta documentazione costituisce condizione ostativa all'accesso al beneficio nelle annualità successive.

13.2 Alle medesime scuole possono essere erogati contributi straordinari in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, a fronte di giustificata e documentata richiesta, con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

13.3 Alle scuole primarie paritarie senza fini di lucro possono essere erogati contributi ordinari con criteri e condizioni analoghe a quelle previste al precedente comma 1.

13.4 Alle medesime scuole possono essere erogati contributi straordinari in relazione a particolari situazioni gestionali o ad esigenze straordinarie concernenti gli edifici e/o le attrezzature, a fronte di giustificata e documentata richiesta con debito di rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 14 Contributi finanziari per alunni disabili

14.1 I contributi previsti dall'art. 1 per gli alunni disabili possono essere erogati alle rispettive famiglie o alle scuole di appartenenza in conformità ai principi contenuti nell' "Intesa" sottoscritta il 25/2/1977 con Provveditore agli Studi, la U.S.S.L. n. 11 e l'Associazione "La Nostra Famiglia" ai sensi della C.M.P.I. 22/9/1983 n. 258.

14.2 L'importo del contributo è rapportato alle effettive esigenze risultanti dalla documentazione sanitaria con riferimento alle ore di assistenza necessarie, ai sussidi didattici ed alle attrezzature ritenuti indispensabili per la frequenza dei corsi.

14.3 Per il personale di assistenza devono provvedere direttamente i beneficiari, che rispondono giuridicamente di tutti gli oneri, compresi quelli assicurativi e previdenziali, previa autorizzazione della competente autorità scolastica con obbligo di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità anche verso terzi.

14.4 Per i sussidi didattici e le attrezzature può provvedere direttamente il Comune.

14.5 Per l'erogazione del contributo non si tiene conto del reddito della famiglia interessata con priorità per le situazioni economicamente più deboli.

14.6 I beneficiari dei contributi sono tenuti a consegnare apposito rendiconto finale entro il termine dell'anno scolastico.

CAPO IV

BENEFICI ASSISTENZIALI

Art. 15 Interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno

(Abrogato con D.C.C. 18/2017)

Art. 16 Interventi per ricovero di soggetti in condizione di bisogno

(Abrogato con D.C.C. 18/2017)

Art. 17 Partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti

(Abrogato con D.C.C. 18/2017)

Art. 18 Contabilità contributi erogati ad enti ed associazioni non pubblici

Gli enti e le associazioni non pubblici, beneficiari di contributi gestionali e strutturali, debbono trasmettere al Comune il bilancio relativo all'anno in cui sono stati concessi i contributi.

Art. 19 Controllo degli atti adottati

Tutti i provvedimenti deliberati dalla Giunta Comunale in merito all'erogazione dei contributi previsti dal presente Regolamento sono trasmessi ai Capi Gruppo consiliari entro 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 20 Norma transitoria

Per la concessione dei benefici riferiti all'anno 1990 ed al periodo antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Comunale può prescindere dall'osservanza dei termini e delle modalità, fermo restando il rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 2 e seguenti.